

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 8 del 12 Marzo 2025

SOMMARIO

1. ENTI TERZO SETTORE - Arrivato il <i>placet</i> della Commissione europea che approva il nuovo regime fiscale - Gli effetti e gli scenari che si prospettano a decorrere dal 1° gennaio 2026.....	2
2. REVISORI DELLA SOSTENIBILITA' - Definite le regole per la presentazione della domanda di abilitazione - Domande al via dal 4 marzo 2025.....	3
3. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO AL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Pubblicato un nuovo Avviso Cloud - Domande entro il prossimo 31 marzo	4
4. RENTRI - LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR - Facciamo un po' di chiarezza	5
5. REDDITO DI LIBERTA' 2025 PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Pubblicato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo - Le indicazioni operative dell'INPS.....	6
6. BONUS PSICOLOGO 2025 - Scorrimento delle graduatorie dal 15 aprile - Le indicazioni dell'INPS ..	8
7. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - Domanda all'INPS entro il 31 marzo.....	8
8. BONUS ZES UNICA MEZZOGIORNO - Domanda all'INPS per chiedere lo sgravio.....	9
9. IMPRESE AGRICOLE - In arrivo il contributo per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari	10
10. CONCESSIONI BALNEARI - In arrivo il "Decreto Indennizzi" - L'Unione europea fissa dei paletti	10
11. APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - Proroga delle concessioni - Primi pagamenti entro il prossimo 15 marzo	11
12. TRASPORTI - Fissato l'importo del contributo dovuto all'Autorità di regolazione per l'anno 2025 - Primo versamento entro il prossimo 15 maggio	12
13. FILIERE ITALIANE IN AMERICA - Dal 25 marzo al via le domande per i finanziamenti agevolati	13
14. FONDIMPRESA - Finanziamenti per la formazione digitale	13
15. BCE - SESTA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 12 GIUGNO 2024 - Sui depositi scende al 2,50%	14
16. CONTRIBUTI INPS - Aggiornati i tassi di interesse e sanzioni civili a decorrere dal 12 marzo 2025	14
17. FATTURA ELETTRONICA - Dal prossimo 1° aprile cambiano le specifiche tecniche - Debutta il Codice TD29	15
18. AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Le comunicazioni sul proprio domicilio digitale - Disponibile il servizio online	16
19. FINANZIAMENTI BANCARI - Dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali le nuove linee guida per la sospensione del pagamento delle rate.....	16
20. CRIPTO-ATTIVITA' E INFORMATIVA DI BILANCIO - Comunicazione congiunta Banca d'Italia / CONSOB	17
21. NEONATI - Come richiedere il codice fiscale online.....	18
22. Imposta di bollo sulle crypto-attività - Importo minimo.....	18
23. SUBSIDY CONTRACTS - Contratti di finanziamento transfrontalieri - Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo.....	19

1. ENTI TERZO SETTORE - Arrivato il *placet* della Commissione europea che approva il nuovo regime fiscale - Gli effetti e gli scenari che si prospettano a decorrere dal 1° gennaio 2026

In data **8 marzo 2025** la **Commissione Europea** ha comunicato il *placet* al **Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali** alle **misure fiscali del Codice del Terzo Settore**.

Era una decisione attesa da tempo e finalmente è arrivata: la **Commissione Europea** ha dato il **via libera alle norme fiscali in favore del Terzo settore**, dando definitiva attuazione alla riforma.

La Commissione europea **conferma così la compatibilità delle misure fiscali del Terzo settore con le regole sugli aiuti di Stato**.

Con il via libera di Bruxelles, si apre un nuovo capitolo per gli enti non profit, che dal 2026 potranno avvalersi di regole stabili e coerenti con il quadro europeo sugli aiuti di Stato.

L'annuncio è giunto con un [comunicato](#) pubblicato sul sito istituzionale del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Dunque, l' "**autorizzazione della Commissione europea**" di cui agli articoli [101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2027](#) (Codice del Terzo settore - CTS) e [18, comma 9, D.Lgs. n. 112/2017](#) - la cui richiesta è stata inoltrata dal Ministero del lavoro a settembre del 2022 - **sarebbe finalmente arrivata**.

A ben vedere, non si tratta di una vera e propria "*autorizzazione*", come impropriamente recitano le citate norme interne, quanto piuttosto di un ***placet***, che viene espresso dalla Commissione per mezzo di una c.d. *comfort letter* o "lettera di conforto"; un documento utilizzato nel contesto finanziario e commerciale per fornire rassicurazioni e garanzie a una delle parti coinvolte in un accordo o transazione.

La Commissione europea, attraverso la *comfort letter* della Direzione Generale Concorrenza, **ha preso atto della natura composita del Terzo settore italiano, riconoscendo che questo ecosistema opera secondo logiche profondamente diverse dalle imprese for profit**.

Di conseguenza, non è possibile applicare i medesimi criteri di tassazione previsti per il mercato.

Si apre così la strada per il **varo definitivo delle nuove regole** a partire dal prossimo anno e soprattutto una **nuova fase per la fiscalità degli enti non profit** destinata ad allentare le maglie delle regole sugli aiuti di stato in Europa e a riconoscere la funzione del Terzo settore e delle attività svolte.

Il regime fiscale entrerà **in vigore in Italia il 1° gennaio 2026** e le **agevolazioni fiscali** al Terzo **non si configurano come aiuti di Stato**, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

Dal primo gennaio 2026 entrerà finalmente in vigore **un regime fiscale ad hoc** che prevede, tra le altre cose, la **defiscalizzazione degli utili** destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Inoltre, saranno introdotti **specifici incentivi per gli investitori**, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del terzo settore.

Quali saranno gli effetti più immediati che produrrà l'arrivo di questa "autorizzazione" a decorrere dal 1° gennaio 2026?

1. Sblocco del regime fiscale tipico degli ETS - La nuova fiscalità degli ETS

Gli enti del Terzo settore potranno beneficiare di un regime fiscale più favorevole, con la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati a finalità sociali e con criteri più chiari per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali.

2. Eliminazione della categoria delle ONLUS

Con l'entrata in vigore del regime fiscale degli Enti del Terzo settore e delle imprese sociali, dal 1° gennaio **2026 cesserà definitivamente di esistere l'Anagrafe delle ONLUS** e le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026 per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Segnaliamo che la *comfort letter* inviata dalle autorità europee richiede un **supplemento di analisi** per due disposizioni specifiche della riforma:

- I **titoli di solidarietà** (social bonus), che consentono agli istituti bancari di raccogliere capitale da destinare al finanziamento dei progetti sociali degli ETS (art. 77, D.Lgs. n. 117/2017 -CTS);
- Il **diritto di portare in detrazione fiscale** (o in deduzione per gli enti) parte dell'investimento effettuato a favore delle imprese sociali (art. 18, commi 3-6, D.Lgs. n. 112/2017).

Entrambe le misure mirano a **potenziare la capacità di autofinanziamento degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali**, un tema cruciale che sarà esaminato più approfonditamente dalla Commissione europea per completare il quadro delle agevolazioni fiscali.

L'auspicio è che anche queste disposizioni diventino pienamente operative entro la fine dell'anno.

2. REVISORI DELLA SOSTENIBILITA' - Definite le regole per la presentazione della domanda di abilitazione - Domande al via dal 4 marzo 2025

Il [decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125](#), di attuazione della [direttiva 2022/2464/UE](#) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD*) ha affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

In attuazione dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, è stato emanato il [decreto interministeriale 19 febbraio 2025](#) con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, **definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione** dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Il decreto è stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025 ed è in vigore dal 4 marzo 2025**.

Con l'entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) **non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ("Decreto Milleproroghe")**.

All'articolo 2 del decreto vengono fissati i **requisiti per l'abilitazione** dei revisori legali iscritti al registro e per le società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

All'articolo 3 viene definiti il **contenuto della domanda di abilitazione**

Sarà invece definito con un successivo decreto il contenuto della domanda di abilitazione relativa:

- a) ai revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo, e
- b) alle imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea.

La domanda di abilitazione deve essere predisposta attraverso la **compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale**.

Al momento della richiesta di abilitazione dovrà essere versato un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria **pari ad euro 50,00**.

Tale contributo dovrà essere versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.

Le domande di abilitazione sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.

Il provvedimento di abilitazione viene assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.

L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione.

Per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, l'abilitazione allo svolgimento dell'attività decorre dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione.

A decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto del 19 febbraio 2025, possono presentare istanza di abilitazione i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 125/2024, e precisamente: **i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo** da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l'istanza di abilitazione relativa a questa prima fase, [cliccare QUI](#).

Con determina del Ragioniere generale dello Stato sarà fissato il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione e la relativa modulistica (per la FASE 2 e la FASE 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito della Ragioneria generale dello Stato – Revisione legale, cliccare QUI](#)

3. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO AL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Pubblicato un nuovo Avviso Cloud - Domande entro il prossimo 31 marzo

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 febbraio 2025, ha pubblicato, [sul proprio sito istituzionale](#), un **nuovo Avviso cloud dedicato alle Pubbliche Amministrazioni Centrali per potenziare le infrastrutture digitali chiave del nostro Paese**.

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali possono ora accedere ad una nuova opportunità per accelerare e perfezionare la migrazione in cloud dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso l'infrastruttura ad alta affidabilità di [Polo Strategico Nazionale](#) (PSN), grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso infatti disponibile un nuovo Avviso pubblico da 300 milioni di euro dedicato ad una platea di amministrazioni centrali che intendono iniziare il percorso verso il PSN oppure per perfezionare la migrazione avviata nei mesi precedenti, integrando quindi i loro piani con ulteriori servizi rispetto a quelli già finanziati dalla Misura 1.1 "Infrastrutture digitali".

L'Avviso è aperto a una platea di amministrazioni centrali pilota, tra i quali Ministeri e Agenzie fiscali, che possono usufruire dei fondi del PNRR per migrare anche i propri sistemi, applicazioni e dati sull'infrastruttura del PSN, in linea con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia.

Potranno inoltre aderire anche le Pubbliche Amministrazioni Centrali, e loro articolazioni organizzative come le Direzioni generali, i Dipartimenti o i Comandi che hanno già partecipato ai precedenti avvisi pubblici della Misura 1.1 di febbraio 2023 e marzo 2024. In questo caso, la candidatura potrà riguardare esclusivamente l'integrazione di ulteriori servizi rispetto a quelli già finanziati in precedenza.

Oltre alla migrazione dei servizi al PSN, l'Avviso finanzia anche il canone per la gestione e l'erogazione di ciascun servizio per i dodici mesi successivi all'attivazione di ciascun servizio necessario alla migrazione.

Le amministrazioni possono presentare la propria domanda di partecipazione seguendo le istruzioni disponibili sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale entro le ore 23:59 del 31 marzo 2025.

La documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento dtd.pnrr@pec.governo.it.

LINK:

[Per accedere all'Avviso e consultare gli allegati, cliccare QUI.](#)

4. RENTRI - LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR - Facciamo un po' di chiarezza

Il RENTRI è concepito per digitalizzare la gestione dei documenti relativi a movimentazione e trasporto dei rifiuti, promuovendo una maggiore trasparenza ed efficienza.

Con RENTRI, la digitalizzazione coinvolge infatti sia i **Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**, documenti per il corretto smaltimento dei rifiuti, che i **Registri cronologici di carico e scarico**, un registro di contabilità finalizzato a costituire la prova di tracciabilità dei rifiuti.

Il 13 febbraio 2025 - data entro cui erano tenuti all'iscrizione al RENTRI gli operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti - **sono entrati in vigore i nuovi modelli:**

- **di registro cronologico di carico e scarico** (ex registro di carico e scarico rifiuti), già disponibile sul portale RENTRI dal 4 novembre 2024;
- **di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)**, disponibile sul portale RENTRI dal 23 gennaio 2025.

Da questa data i vecchi modelli non possono più essere utilizzati, neppure se già vidimati.

Il processo di digitalizzazione del registro di carico e scarico è graduale.

Variano anche le **scadenze dell'iscrizione al RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) a seconda della tipologia di rifiuti prodotti, delle attività svolte da imprese ed enti e del numero di dipendenti.

Le prossime scadenze previste sono: **14 agosto 2025 e 13 febbraio 2026.**

- per i produttori di rifiuti con dipendenti tra 11 e i 50: soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/06/2025 ed **entro il 14 agosto 2025;**
- per i produttori di rifiuti con meno di 10 dipendenti: soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2025 ed **entro il 13 febbraio 2026.**

L'impresa che si è iscritta al RENTRI **entro il 13 febbraio 2025** dovrà utilizzare i **registri di carico e scarico** e il nuovo modello dei **formulari di identificazione rifiuti (FIR)**, entrambi **vidimati esclusivamente in modalità digitale**.

Le imprese che dovranno **iscriversi entro il 14 agosto 2025 e entro il 13 febbraio 2026** utilizzeranno, fino al momento dell'iscrizione al RENTRI, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione e rifiuti (FIR) in **formato cartaceo**, con i **nuovi modelli**, [scaricabili liberamente](#), gratuitamente e senza iscrizione dal portale RENTRI sin dal 4 novembre 2024.

La **vidimazione di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto** rimane di competenza delle Camere di commercio e a regime, verrà **integralmente digitalizzata** con estensione del **servizio VIVIFIR**, già erogato dalle Camere di Commercio sin dal 2021.

I nuovi registri di carico e scarico cartacei devono essere **vidimati dalla Camera di Commercio competente per territorio**, secondo le modalità fissate da ciascuna Camera di Commercio. Il diritto di segreteria previsto è di euro 25,00 per la vidimazione di ogni registro.

E' a disposizione delle imprese il seguente materiale informativo:

- Le [nuove regole per la gestione dei registri carico e scarico rifiuti](#);
- Le [nuove regole per la gestione Formulari di identificazione rifiuti –FIR](#);
- [Pieghevole: Tracciabilità dei rifiuti: dal cartaceo al digitale](#).

LINK:

[Per scaricare i modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per le modalità di stampa del registro cronologico di carico e scarico, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Supporto RENTRI", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Stampa format registro", cliccare QUI.](#)

5. REDDITO DI LIBERTA' 2025 PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Pubblicato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo - Le indicazioni operative dell'INPS

A decorrere dal 5 marzo 2025, il **Reddito di libertà** per donne vittime di violenza è stato aumentato da 400,00 a **500,00 euro**.

L'incremento dell'importo è stato possibile grazie all'aumento del Fondo per il Reddito di Libertà, finanziato con 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

Ricordiamo che la misura del Reddito di libertà è stata resa strutturale con l'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

L'aumento attuale è stato deciso e ufficializzato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025 del **decreto interministeriale 2 dicembre 2024**, che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare riferite agli anni 2024, 2025 e 2026, pari a 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) del **"Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza"** e ha modificato la disciplina di dettaglio del contributo in oggetto.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 52 del 4 marzo 2025 ed è entrato in vigore nella medesima data.

Questo aumento tiene conto dell'inflazione e del costo della vita, cercando di offrire un aiuto più efficace a chi si trova in situazioni di vulnerabilità economica.

Il contributo, per un massimo di dodici mesi, mira a favorire l'indipendenza economica e l'emancipazione personale di chi ha subito abusi.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione (art. 3, comma 6, D.I. 2 dicembre 2024).

Le risorse attribuite a ciascuna Regione possono essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente all'INPS e con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CDR 8 Pari opportunità.

Il contributo è destinato esclusivamente alle donne vittime di violenza che si trovano in una condizione di **disagio economico**. Per accedere al beneficio, è necessario:

- *Essere residenti in Italia;*
- *Essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno;*
- *Essere seguite da un centro antiviolenza riconosciuto o dai servizi sociali;*
- *Essere in una situazione di bisogno economico attestata dai servizi sociali professionali.*

Il sussidio è anche compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come l'**Assegno di Inclusione**, ma non è cumulabile con altre misure di assistenza economica aventi la stessa finalità.

La possibilità di accedere al beneficio di libertà segue precise tempistiche, suddivise in due fasi principali:

A) **Fase transitoria: dal 5 marzo al 18 aprile 2025**

- Le donne che avevano già presentato domanda in passato, ma non avevano ricevuto il contributo a causa di insufficienza di fondi, possono ripresentarla entro **45 giorni** dall'entrata in vigore del decreto (ossia, entro il 18 aprile 2025).
- La ripresentazione della domanda avviene tramite il Comune di residenza, che si occupa di verificare la permanenza dei requisiti e inoltrare la richiesta all'INPS.
- Le domande non ripresentate entro questa data **decadono automaticamente** e le richiedenti dovranno presentare una nuova domanda seguendo le modalità ordinarie.

B) **Regime ordinario: dal 2025 in poi**

- Le nuove domande possono essere presentate **dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno**.
- L'erogazione del contributo avviene **nei limiti delle risorse disponibili** per ogni regione: una volta esauriti i fondi stanziati per l'anno in corso, le domande non accolte **decadono automaticamente** e dovranno essere ripresentate l'anno successivo.
- Le domande vengono valutate e accolte **in ordine cronologico**, in base alla data e all'ora di trasmissione della richiesta all'INPS.

L'INPS, con la **circolare n. 54 del 5 marzo 2025**, illustra la disciplina del **Reddito di Libertà** e fornisce le indicazioni per la **presentazione delle domande** nel periodo transitorio e a regime, a seguito dell'entrata in vigore, dal 4 marzo 2025, del decreto 2 dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Il Reddito di libertà si chiede all'INPS, ma tramite il proprio Comune.

Le domande devono infatti essere presentate tramite i Comuni di residenza, utilizzando il modulo INPS "SR208" disponibile sul sito ufficiale dell'INPS.

Presentato il modulo con tutti i dati richiesti:

- Il Comune procede alla **verifica della documentazione e trasmette la domanda all'INPS;**
- L'INPS assegna un **codice univoco** che determina l'ordine di graduatoria e successivamente procede all'erogazione del contributo direttamente sul **conto corrente** della beneficiaria, con l'**IBAN** indicato in fase di domanda.

Il pagamento è effettuato **centralmente** dalla Direzione generale dell'INPS che gestisce la disponibilità dei fondi su base regionale.

Il contributo in esame è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 2 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 54/2025, cliccare QUI.](#)

6. BONUS PSICOLOGO 2025 - Scorrimento delle graduatorie dal 15 aprile - Le indicazioni dell'INPS

Con [decreto interministeriale del 17 dicembre 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2025, sono state assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Tali risorse - come da [tabella](#) allegata al citato decreto - sono assegnate ad integrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023.

Entro l' 11 marzo 2025 (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno trasferire le risorse in oggetto all'INPS, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «*Incremento contributo sessioni psicoterapia anno 2023*».

L'INPS, con il **messaggio n. 811 del 5 marzo scorso**, ha reso nota la pubblicazione di tale decreto e al contempo ha reso noto che, a decorrere dal 15 aprile 2025, provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all'individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l'importo complessivo risultante sia dalle risorse di nuova attribuzione (pari a 5 milioni di euro) sia dalle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.

Con successivo messaggio sarà data comunicazione della definizione della graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché saranno fornite le modalità operative per la fruizione del contributo in argomento.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 811/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'INPS, cliccare QUI.](#)

7. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - Domanda all'INPS entro il 31 marzo

Il **31 marzo 2025** rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all'INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024.

Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola, a differenza delle altre indennità di disoccupazione, **copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda.**

Hanno diritto alla disoccupazione agricola:

- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l'anno di riferimento dell'indennità;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Piccoli coltivatori diretti che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.

Per ottenere l'indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli, rispondano ai seguenti **requisiti**:

- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
- abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente. (Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio).

Hanno diritto anche le **lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento** (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino).

L'indennità spetta per un **numero di giornate pari a quelle lavorate** entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all'espatrio definitivo.

L'indennità viene **pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione** e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'INPS, cliccare QUI.](#)

8. BONUS ZES UNICA MEZZOGIORNO - Domanda all'INPS per chiedere lo sgravio

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, il **decreto interministeriale 7 gennaio 2025** che specifica le modalità di applicazione dell'esonero contributivo "Bonus ZES unica per il Mezzogiorno", introdotto dal decreto Coesione.

Ricordiamo che la legge n. 95/2024, di conversione del D.L. n. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione"), all'articolo 24, ha confermato, per il periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, gli sgravi contributivi per favorire l'assunzione di personale a tempo indeterminato (Bonus assunzioni).

Il bonus Zona Economica Speciale (ZES) è un nuovo bonus che non bisogna confondere con il credito d'imposta ZES e spetta ai datori di lavoro privati che, **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori **con un'età superiore a 35 anni disoccupati da almeno 2 anni**.

La misura è nel limite di **650 euro al mese**, per un massimo di 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente alle aziende:

- **che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione** e
- che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni. Ossia Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'ammontare dell'agevolazione è **pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La domanda per l'ammissione ai benefici, che deve essere presentata all'INPS per via telematica, deve contenere specifiche informazioni indicate all'articolo 4 del decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 7 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

9. IMPRESE AGRICOLE - In arrivo il contributo per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, il **decreto 30 dicembre 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che stabilisce **criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.**

Possono beneficiarie dei contributi di cui al presente decreto le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 6:

- a) **hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese** e, limitatamente imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
- b) **risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attività**, sensi dell'art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
- c) hanno **sottoscritto una polizza assicurativa** contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
- d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un **conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
- e) hanno **sottoscritto un contratto di finanziamento bancario** con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il soggetto gestore è individuato in **AGEA** (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore **apposita domanda, firmata digitalmente**, per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore.

ASlla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati all'articolo 6, comma 2, del decreto.

Il contributo viene erogato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario in fase di domanda, previa dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa a valere sul capitolo di spesa relativo al «**fondo per la sovranità alimentare**» a valere **sulla dotazione 2024 per euro 1 milione, e a valere sulla dotazione 2025 e 2026, pari a 10 milioni per ciascun anno.**

La concessione del contributo è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una **delibera di concessione di un finanziamento**, da parte di soggetti di natura bancaria.

Il finanziamento deve avere una **durata massima di cinque anni**, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 30 dicembre 2024, clicca qui.](#)

10. CONCESSIONI BALNEARI - In arrivo il "Decreto Indennizzi" - L'Unione europea fissa dei paletti

In vista dell'emanazione del "decreto indennizzi", prevista entro il prossimo 31 marzo (come confermato dallo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la Commissione Europea - Direzione Generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (GROW), ha inviato qualche giorno fa una lettera all'Italia per **chiarire le proprie posizioni in merito al "decreto indennizzi" per le concessioni balneari.**

Nella lettera si ribadisce la necessità che i nuovi bandi siano conformi ai principi della concorrenza, **evitando oneri indebiti che possano scoraggiare nuovi operatori dal partecipare alle gare.**

Uno dei punti chiave riguarda il **principio di proporzionalità nell'assegnazione degli indennizzi.** La Commissione sottolinea che eventuali compensazioni per i concessionari uscenti **devono essere giustificate e non devono costituire un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato.**

Inoltre, viene ribadita la necessità di criteri oggettivi per la valutazione degli indennizzi, che tengano conto degli investimenti realizzati **senza però determinare vantaggi ingiustificati per gli attuali gestori.**

La Dg Grow ha specificato che, nel determinare gli indennizzi, devono essere esclusi:

- Strutture costruite senza le necessarie autorizzazioni comunali,
- Opere non amovibili per le quali è stata ordinata la demolizione,
- Strutture fisse o di difficile rimozione già acquisite dallo Stato,
- Strutture rimovibili, in quanto il concessionario uscente potrebbe riutilizzarle o venderle.

Queste esclusioni mirano a evitare che i nuovi operatori siano gravati da costi che rappresenterebbero un disincentivo alla concorrenza.

Per quanto riguarda il **calcolo dell'ammortamento:**

- La quota ammortizzata deve considerare il periodo trascorso tra l'investimento e la data di riassegnazione della concessione;
- La quota non ammortizzata richiede l'applicazione di aliquote basate sulla vita utile delle strutture inamovibili.

Inoltre, l'UE sottolinea che **il nuovo concessionario non può essere ritenuto responsabile per il mancato guadagno del precedente titolare.**

Pertanto, il governo italiano dovrà stabilire criteri chiari per **evitare sovracompensazioni**, escludendo dal calcolo degli indennizzi elementi come il valore aziendale, l'avviamento e le spese relative a marchi e brevetti.

Tuttavia, anche tralasciando i paletti fissati dall'Europa, rimane il dato che, **senza un'adeguata revisione dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, alla scadenza della concessione l'Agenzia del Demanio avrà la facoltà di acquisirla a costo zero.**

11. APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - Proroga delle concessioni - Primi pagamenti entro il prossimo 15 marzo

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con **Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio 2025, Prot. 42506/RU**, ha stabilito le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (Legge di bilancio 2025) per la relativa proroga.

In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, gli oneri concessori dovuti per la proroga delle concessioni dovranno essere versati da ciascun concessionario **utilizzando il modello F24 accise**, indicando il codice tributo " 5498 ", con le modalità di seguito indicate:

- **per l'anno 2025**, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, **il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;**
- **per l'anno 2026**, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, **il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.**

L'importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:

- al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120; e
- al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.

Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell'importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata "*Proroga concessione*"

Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

L'omesso versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi e nei termini indicati, ovvero l'omessa presentazione delle garanzie, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera n. 42596/2025, cliccare QUI.](#)

12. TRASPORTI - Fissato l'importo del contributo dovuto all'Autorità di regolazione per l'anno 2025 - Primo versamento entro il prossimo 15 maggio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025, la **delibera 6 dicembre 2024, n. 183** dell'Autorità di regolazione dei Trasporti recante la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per l'anno 2025.

Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività elencate all'articolo 1, comma 1 della delibera, e precisamente.

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);*
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;*
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);*
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);*
- e) operazioni e servizi portuali;*
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;*
- g) servizio taxi;*
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;*
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;*
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;*
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;*
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;*
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;*
- n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica.*

Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2024.

Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale (art. 1, comma 4).

Per l'anno 2025, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità è **fissato nella misura dello 0,45 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato** alla data di pubblicazione della presente delibera (art. 2, comma 1).

Per l'anno 2025, il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo **entro e non oltre il 15 maggio 2025** e quanto al residuo terzo **entro e non oltre il 31 ottobre 2025**.

Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo vengono pubblicizzate sul sito dell'Autorità (art. 4, comma 1).

Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. D.L. n. 183/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ART, cliccare QUI.](#)

13. FILIERE ITALIANE IN AMERICA - Dal 25 marzo al via le domande per i finanziamenti agevolati

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, il Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 informa che ha deliberato l'avvio - a decorrere dalle ore 9:00 del 25 marzo 2025 - delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle **domande per la concessione dei finanziamenti agevolati** riguardanti la **delibera quadro 28 febbraio 2025** e relativa **circolare operativa n. 1/394/2025**, e la delibera quadro 11 luglio 2024 aggiornata e relativa circolare operativa aggiornata n. 1/394/2024, e la circolare operativa aggiornata n. 4/394/2023.

La delibera quadro 28 febbraio 2025 reca le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale.

Tutte le imprese aderenti alla **Misura America centrale o meridionale** beneficiano inoltre di un cofinanziamento a **fondo perduto fino al 10%**, elevato al **20% per le imprese del Mezzogiorno**, e **dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie**.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito della SIMEST, cliccare QUI.](#)

14. FONDIMPRESA - Finanziamenti per la formazione digitale

Fondimpresa, con l'**Avviso n. 1/2025 "Competenze di base e trasversali"**, mette a disposizione **40 milioni di euro per le aziende aderenti che vogliono investire nella formazione continua dei propri dipendenti**.

Con l'**Avviso n. 1/2025** si intende finanziare Piani formativi **finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori delle imprese aderenti**, successivi alla qualificazione di **Cataloghi formativi** predisposti dai Soggetti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema a valere sull'Avviso 6/2024.

Le domande di finanziamento dei Piani formativi possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell'elenco dei Cataloghi qualificati. Gli enti possono presentare la domanda di finanziamento esclusivamente singolarmente.

Tre sono le finestre temporali valide per poter presentare le domande:

- **dalle ore 9:00 del 06 maggio 2025 e fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2025**
- **dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025 e fino alle ore 13:00 del 28 ottobre 2025**
- **dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026 e fino alle ore 13:00 del 24 marzo 2026**

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

15. BCE - SESTA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 12 GIUGNO 2024 - Sui depositi scende al 2,50%

Il **Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) del 6 marzo 2025**, al termine della riunione di politica monetaria, ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria.

Si tratta della sesta riduzione dopo quella dello scorso 31 gennaio 2025.

Si legge nel comunicato: *"Il processo disinflazionistico è ben avviato. L'andamento dell'inflazione ha continuato a rispecchiare pressoché le attese dei nostri esperti e le ultime proiezioni sono strettamente in linea con le prospettive di inflazione precedenti. Gli esperti indicano ora che l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,3% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e al 2,0% nel 2027. La revisione al rialzo dell'inflazione complessiva per il 2025 riflette la più vigorosa dinamica dei prezzi dell'energia. L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,2% nel 2025, al 2,0% nel 2026 e all'1,9% nel 2027."*

Pertanto, nello specifico, **con effetto dal 12 marzo 2025**, i tassi di interesse:

- sui **depositi presso la banca centrale** (il tasso di interesse che la BCE paga alle banche commerciali che depositano il loro denaro presso la Bce) **scende dal 2,75% al 2,50%**;
- sulle **operazioni di rifinanziamento principali** (tasso si applica ai prestiti che la BCE concede alle banche commerciali), **scende dal 2,90% al 2,65%**;
- sulle **operazioni di rifinanziamento marginale** (tasso applicato alle operazioni di prestito a breve termine che la BCE concede alle banche quando queste non hanno liquidità sufficiente), **scende dal 3,15% al 2,90%**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della BCE del 6 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella riportante i tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema, cliccare QUI.](#)

16. CONTRIBUTI INPS - Aggiornati i tassi di interesse e sanzioni civili a decorrere dal 12 marzo 2025

L'INPS, con la **circolare n. 56 dell' 11 marzo 2025**, interviene sulla variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Banca Centrale Europea, con la **[decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025](#)**, ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria.

Si tratta della sesta riduzione dopo quella dello scorso 31 gennaio 2025.

Dunque, a decorrere dal 12 marzo 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

A partire dal 12 marzo 2025 dunque, entrano in vigore nuove aliquote per il tasso di interesse applicato alle rateazioni e per il differimento del versamento dei contributi previdenziali.

Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato all'8,65% annuo, a decorrere dalle richieste di rateazione presentate dal 12 marzo 2025.

Cosa cambia per i piani di rateazione già emessi?

I piani di ammortamento già in essere non subiscono alcuna modifica, poiché gli accordi di dilazione approvati in precedenza continueranno a essere regolati in base al tasso di interesse vigente al momento della loro emissione.

Anche il tasso di interesse per il differimento del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è stato aggiornato: a partire dal 12 marzo 2025, l'interesse applicabile ai contributi differiti è pari all'8,65% annuo.

Anche in questo caso, l'interesse di differimento si applica ai contributi e ai premi relativi al mese di gennaio 2025 e successivi.

Ciò significa che, per chi ottiene l'autorizzazione al differimento del pagamento, il tasso dell'8,65% è calcolato sugli importi non versati nei termini ordinari.

A partire dal 12 marzo 2025, la sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata all'8,15% annuo, valore calcolato sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE (2,65%).

Se il versamento viene effettuato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, e prima di contestazioni da parte dell'ente impositore, la sanzione viene ridotta al 2,65% annuo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 56/2025, cliccare QUI.](#)

17. FATTURA ELETTRONICA - Dal prossimo 1° aprile cambiano le specifiche tecniche - Debutta il Codice TD29

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) in vigore dal 1° aprile 2025.**

Le novità riguardano, in particolare:

- **l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29** per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 ([Direttiva \(UE\) n. 2020/285](#));
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l'eliminazione del limite a 400,00 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva (UE) 2020/285).

Relativamente alla fattura elettronica omessa dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all'Agenzia delle Entrate.

In particolare sarà obbligatorio l'uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche in questione.

Attualmente, **per evitare sanzioni e per rimettere in regola le fatture omesse o irregolari, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l'omissione o l'irregolarità** all'Agenzia delle Entrate **entro novanta giorni** dal termine previsto per l'emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando il codice TD20.

Con le nuove specifiche tecniche, è stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, **TD29**, da utilizzare per la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.**

Pertanto, **a decorrere dal 1° aprile 2025, per segnalare all'Agenzia delle Entrate la mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio, si dovrà usare il codice TD29.**

LINK:

[Per consultare le nuove specifiche tecniche 1.9, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle novità introdotte dalle nuove specifiche tecniche, cliccare QUI.](#)

18. AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Le comunicazioni sul proprio domicilio digitale - Disponibile il servizio online

L'Agenzia delle entrate, con un [comunicato stampa del 12 marzo 2025](#), ha reso noto che i cittadini possono adesso **scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni delle Entrate.**

È infatti **online un nuovo servizio** che consente di eleggere un "domicilio digitale" per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.

La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal [D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024](#).

In base alle modifiche introdotte da tale decreto, i cittadini possono **eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica**, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.

Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell'uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali SPID, CIE (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio "domicilio digitale", cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio di recapito certificato qualificato.

Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l'operazione.

Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Possono eleggere il domicilio digitale speciale:

- le persone fisiche,
- i professionisti e
- gli enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo *6-quater* del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Sono esclusi i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti "INI-PEC" (articolo *6-bis* del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Come specificato nel [provvedimento del 7 ottobre 2024, Prot. n. 379575/2024](#), ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri.

Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all'Agenzia.

19. FINANZIAMENTI BANCARI - Dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali le nuove linee guida per la sospensione del pagamento delle rate

L'Associazione Bancaria Italiana ha definito le "Linee Guida" per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso dei finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.

Il documento è stato redatto con l'obiettivo di **unire le forze per sostenere le imprese italiane**, in collaborazione con le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese (AGCI, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop).

L'iniziativa è stata messa a punto grazie al dialogo e al confronto costruttivo tra la rappresentanza delle banche e delle imprese per individuare i percorsi più efficaci a **favorire il rimborso dei prestiti bancari**.

Le Linee Guida spiegano, in modo chiaro e semplice anche per i non specialisti, le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee in materia, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per **gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione**.

Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di **intervenire tempestivamente**, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà, e l'importanza di avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all'andamento della propria situazione economica-finanziaria. Ciò anche al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.

Nelle Linee Guida sono anche indicate, d'intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere **l'allungamento delle garanzie** da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee Guida, cliccare QUI.](#)

20. CRIPTO-ATTIVITA' E INFORMATIVA DI BILANCIO - Comunicazione congiunta Banca d'Italia / CONSOB

Il 6 marzo 2025, la **Banca d'Italia** e la **CONSOB** hanno pubblicato una comunicazione congiunta per **promuovere la trasparenza nei bilanci delle società che detengono crypto-attività**.

L'oggetto della comunicazione è il seguente: **Crypto-attività e informativa di bilancio - Comunicazione congiunta agli emittenti e alle società di revisione legale e ai revisori legali con incarichi sui bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP) e degli enti sottoposti a regime intermedio (ESRI)**.

L'iniziativa è rivolta agli **emittenti quotati** e alle **società di revisione legale**, con l'obiettivo di garantire un'informativa chiara sugli effetti di queste attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende.

Sebbene non introduca nuovi obblighi normativi, la comunicazione mira a **sensibilizzare sia le società che i revisori sui rischi associati alla volatilità e alla complessità delle crypto-attività, oltre che sugli aspetti legati all'antiriciclaggio**.

In particolare, le due Autorità, in ordine alla contabilizzazione in bilancio delle crypto-attività, **segnalano**:

- **l'importanza di fornire nei propri bilanci informazioni utili al mercato**, per comprendere gli effetti delle crypto-attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, in base all'**esposizione e al rischio associato** alle posizioni detenute direttamente o indirettamente
- le crypto-valute **devono essere contabilizzate applicando il principio contabile IAS 38** relativo alle **attività immateriali** o, qualora siano detenute per la vendita, nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'emittente, lo **IAS 2 (rimanenze)**
- nel caso di detenzione di **altre tipologie di crypto-attività**, gli emittenti sono tenuti a **valutarne le specifiche caratteristiche**, al fine di individuare il **trattamento contabile più appropriato** e fornire in bilancio una **rappresentazione completa sulla natura e i rischi a esse connessi**, dando tempestiva e adeguata **informativa al pubblico**, come previsto dalla disciplina sul contrasto degli abusi di mercato
- le **società di revisione** e i revisori legali devono prestare **attenzione alle peculiarità e ai rischi insiti nello svolgimento di incarichi su società che detengano crypto-attività**, alla luce della loro estrema volatilità, della loro complessità e dell'evoluzione del contesto regolamentare, attenționando ulteriormente i **profili rilevanti** di cui alla **normativa anti-riciclaggio**.

LINK:

[Per consultare il testo della comunicazione congiunta Banca d'Italia / Consob, cliccare QUI.](#)

21. NEONATI - Come richiedere il codice fiscale online

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 5 marzo 2025, Prot. n. 104720/202 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le regole per **richiedere il codice fiscale dei neonati tramite il servizio online dal 5 marzo**.

A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all'interno dell'area riservata, il servizio **"Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato"**

La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore, preventivamente autorizzato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.

Per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita del neonato.

In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l'Ufficio dell'Agenzia presso il quale sarà inoltrata la richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

A conclusione della lavorazione da parte dell'Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta.

Il certificato resta disponibile nell'area riservata per 30 giorni.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 104720/2025, cliccare Qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QWUI.](#)

22. Imposta di bollo sulle crypto-attività - Importo minimo

L'ammontare minimo dell'imposta di bollo che i gestori devono versare per i portafogli di criptovalute appartenenti ai clienti è stabilito in 1 euro.

Questo chiarimento relativo alle cryptoattività è stato fornito durante una sessione di interrogazione a risposta immediata ([n. 5-03655](#)), tenutasi il 5 marzo 2025 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Richiamando un precedente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ([circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012](#)), viene precisato che l'importo su cui calcolare l'imposta è quello registrato alla fine del periodo di riferimento o, in mancanza di questo, quello risultante al 31 dicembre di ogni anno.

Indipendentemente dall'ammontare detenuto nel wallet di criptovalute del cliente, l'intermediario è tenuto a versare l'imposta di bollo per un importo minimo di 1 euro.

Nella medesima risposta del 5 marzo 2025 presso la Commissione Finanze della Camera, sono stati illustrati i **casi in cui non è necessario pagare l'imposta di bollo**.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale del 24 maggio 2012: *"Se, nel corso del rapporto, sia all'inizio che alla fine del periodo di riferimento, non risultano presenti strumenti finanziari e non sono state effettuate operazioni, l'imposta non è dovuta."*

Di conseguenza, **l'esonero** dal pagamento dell'imposta di bollo per le comunicazioni periodiche ai clienti è applicabile quando:

- **non sono presenti strumenti finanziari nei rapporti;**
- **non sono state registrate transazioni** durante il periodo considerato.

In queste circostanze, non si applica nemmeno l'importo minimo di 1 euro.

LINK:

[Per consultare la risposta immediata n. 5-03655 del 5 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

23. SUBSIDY CONTRACTS - Contratti di finanziamento transfrontalieri - Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo

I *subsidy contracts* (contratti di finanziamento) stipulati da una Regione con il *lead partner* nell'ambito degli accordi intercorsi tra Stati europei, nel contesto dell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea CTE" della Politica europea di coesione, **sono soggetti a imposta di bollo ordinaria e non godono di agevolazioni.**

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 57 del 3 marzo 2025**, ad una Regione che ha chiesto di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, dei contratti di finanziamento (*Subsidy Contract*) sottoscritti con il partner capofila (*lead partner*) dello Stato estero, *"che trovano fondamento giuridico negli accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l'erogazione di contributi a valere su fondi strutturali"*.

In particolare, la Regione paventa la possibilità che tali contratti risultino "formati all'estero" e, quindi, esclusi dall'imposta di bollo.

In subordine, ove, invece, risultassero astrattamente imponibili all'imposta di bollo, la Regione si domanda se possano godere di qualche esenzione, come, ad esempio, quelle previste dall'art. 16 o dall'art. 27-*bis* della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, ovvero quella prevista dall'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo settore.

L'Agenzia evidenzia che - essendo il luogo di formazione dei contratti il territorio dello Stato italiano, in quanto gli stessi si concludono al momento della controfirma dell'Autorità di gestione, quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione del Lead Partner e il contratto è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici, di conseguenza - i *Subsidy Contracts* **scontano ordinariamente l'imposta di bollo fin dall'origine**, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972 e dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allo stesso allegata.

Ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*».

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta fin dall'origine, **non rileva il luogo dove è stabilita la sede del soggetto obbligato all'assolvimento di tale imposta**, mentre **è determinante il luogo della formazione dell'atto**, del documento, e del registro, vale a dire quando il documento nasce ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

L'Agenzia delle Entrate non condivide, pertanto, l'assunto della Regione, secondo la quale il contratto risulterebbe "stipulato all'estero" ove siglato per ultimo dal *lead partner* estero e sostiene che, in base al diritto italiano, **il contratto si considera "formato" nel luogo in cui proposta e accettazione si "incontrano"** (posto che l'art. 1326 c.c. stabilisce che *"il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"*).

Considerato, quindi, che l'art. 1335 c.c. sancisce che la proposta e l'accettazione *"si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia"*, **il contratto si considera formato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione.**

Nel caso di specie, quindi, **il contratto risulta formato in Italia**, quando la Regione viene a **conoscenza dell'accettazione** dell'altra parte (*lead partner*): il contratto risulta "concluso" in questo momento.

Pertanto, in quanto formato in Italia, il contratto di finanziamento risulta **soggetto all'imposta di bollo** di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72.

Inoltre, l'Agenzia **esclude l'applicabilità di agevolazioni.**

L'art. 16 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72 non può trovare applicazione in quanto, come chiarito anche dalla pronuncia della Cassazione n. 938/2009, prevede un'esenzione che riguarda solo lo **Stato-persona**, lo Stato-apparato, e non si può estendere ai soggetti esteri, quali i *lead partner* sottoscrittori

nel caso di specie, e in quanto tali non annoverabili tra le "amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane", non essendo possibile, al di fuori dei casi ivi considerati, ricorrere al criterio analogico.

L'articolo 16 della stessa Tabella prevede l'esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».

In merito alla predetta esenzione, la risoluzione del 1° settembre 2009 n. 243/E, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2009 n. 938, ha affermato il principio di diritto secondo cui «nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, **la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona**».

L'art. 27-bis della medesima Tabella B, a sua volta, non si applica, secondo l'Agenzia nel caso di specie, in quanto non risultano coinvolte "Onlus iscritte nell'Anagrafe delle Onlus", né gli "enti riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport", richiamati dalla norma esentativa.

Infine, neppure l'art. 82, comma 5, del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), relativo agli **Enti del Terzo settore** può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto "tale qualificazione soggettiva" non si può estendere "anche ad eventuali soggetti esteri che detengono analoghe caratteristiche e finalità".

La norma prevede, infatti, che sono esenti dall'imposta di bollo «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» dagli **enti del Terzo settore** comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (cfr. articolo 82, comma 1, del CTS), **iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore** istituito ai sensi dell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente in materia.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 57/2025, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INAIL - ACCESSO APERTO AL REGISTRO INFORTUNI DA PARTE DEGLI AGLI ISPETTORI INL

Con un [comunicato stampa del 4 marzo scorso](#), l'INAIL ha reso nota l'apertura del Registro infortuni telematico per l'accesso da parte degli ispettori INL.

A partire dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono, pertanto, accedere anche al Cruscotto infortuni dell'INAIL, ora denominato **Registro infortuni telematico**.

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le **denunce di infortunio** pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

La novità rientra nell'ambito di quanto previsto dalla [Convenzione per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni](#), sottoscritta.

Gli ispettori potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.

Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l'interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell'Istituto.

Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati.

MODELLO 730/2025 - Online la versione definitiva le istruzioni e le specifiche tenciche

Via libera al **modello 730/2025** per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Nuove semplificazioni, ampliata la platea di utilizzatori e rimodulate le detrazioni.

Pronti, inoltre, una serie di modelli:

- il Modello 730/2025, il modello che deve essere impiegato per la dichiarazione semplificata che serve a comunicare i redditi delle persone fisiche – deve essere utilizzato dai contribuenti, anche quando si avvalgono della necessaria assistenza fiscale, che nel corso del 2025 comunicano i redditi prodotti nel 2024;
- il Modello 730-1, che serve ad indicare le opzioni scelte dal contribuente relative alla destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef;
- il Modello 730-2, che serve esclusivamente ai sostituti d'imposta, ai Caf e ai professionisti abilitati e contiene la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente;
- il Modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativa all'assistenza fiscale che viene prestata al contribuente;
- il Modello 730-4 e il Modello 730-4 integrativo, che coinvolgono la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- il bollo per la consegna dei Modelli 730 e 730-1.

Tutti approvati con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, Prot. n. 114763/2025**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 114763/2025 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

2) REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI - Aggiornato il modello RAP e approvato il modello aggiuntivo

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 114787 del 10 marzo 2025, ha **aggiornato il modello "RAP - Registrazione di atto privato"** e approvato il **modulo aggiuntivo** per la registrazione di atti privati, da utilizzare, per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate è resa disponibile gratuitamente la [procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP aggiornato](#) con la nuova sezione dedicata alla registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili, unitamente al relativo software di controllo.

Si ricorda che in attuazione del D.Lgs. 139/2024, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall'IVA, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti nonché il versamento delle imposte dovute, è stato approvato il modulo aggiuntivo al modello RAP, riguardante la **richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari**.

L'adempimento prevede il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La registrazione di tale atto deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento 114787/2025 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

3) POLIZZE RISCHI CATASTROFALI - Approfondimento della Fondazione Consulenti del Lavoro

Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.

L'obbligo, introdotto dall'articolo 1, commi 101-111 della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal D.L. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025.

La **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, nell'**approfondimento** pubblicato il 10 marzo scorso, riassume i destinatari dell'obbligo assicurativo, l'oggetto del contratto e le conseguenze per inadempimento.

Nel documento ci si sofferma, inoltre, sui contenuti del [decreto 30 gennaio 2025 n.18](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le **modalità attuative e operative** degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023.

"Con questa misura – conclude la Fondazione – lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l'onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti, mantenendo tuttavia un sistema di franchigie e massimali per garantire la sostenibilità del meccanismo. Resta da capire quale sarà l'impatto economico di questi nuovi obblighi sui bilanci delle imprese italiane".

LINK:

[Per scaricare il testo dell'approfondimento della Fondazione consulenti del lavoro, clicca qui.](#)

4) BILANCI 2024 - Pubblicati i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale

Con l'[informativa n. 37/2025 del 10 marzo 2025](#), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) comunica che è stato pubblicato l'**aggiornamento dei modelli di relazione del**

collegio sindacale da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

I modelli di relazione aggiornati rappresentano un utile supporto di sintesi dell'attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale. Essi, inoltre, trovano applicazione sia da parte dell'organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall'organo monocratico, il c.d. sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l.

L'aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d'esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.

LINK:

[Per consultare i modelli di relazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana *I provvedimenti scelti per voi* **(dal 4 al 12 Marzo 2025)**

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 19 febbraio 2025: Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 19 febbraio 2025: Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - Decreto 2 dicembre 2024: Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero della salute - Decreto 31 dicembre 2024: Istituzione dell'Ecosistema dati sanitari. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Autorità di regolazione dei trasporti – Delibera 6 dicembre 2024: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2025. (Delibera n. 183/2024). (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 29 GENNAIO 2025: Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 dicembre 2024: Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 gennaio 2025: Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 14 febbraio 2025: Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)